Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° dicembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. **1033.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2131, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, relativo alle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza, sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di economia e commercio.

Corsi di perfezionamento in amministrazione aziendale ed in economia sociale.

Art. 108. — Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi due corsi di perfezionamento: uno in « Amministrazione aziendale » l'altro in « Economia sociale ».

La durata di detti corsi è di un anno.

Al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale sono ammessi solo i laureati in economia e commercio; al corso di perfezionamento in Economia sociale sono ammessi i laureati in economia e commercio e quelli in scienze politiche.

Art. 109. — Il corso di perfezionamento in « Economia sociale » consta dei seguenti insegnamenti:

1) Analisi economica;
2) Statistica economica e sociale;
3) Politica sociale;
4) Storia dei sistemi economici nell'età moderna.

Art. 110. — Il corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale comprende i seguenti insegnamenti:

1) Organizzazione aziendale;
2) Tecnica del commercio estero;
3) Economia e legislazione bancaria;

4) Tecnica amministrativa delle imprese industriali;
5) Tecnica tributaria;
6) Amministrazione e contabilità pubblica.

Art. 111. — La direzione dei corsi è affidata al preside di Facoltà.

Art. 112. — La regolare frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami nelle varie discipline che formano materia dei corsi.

Art. 113. — Al termine dei corsi, superati gli esami nelle varie discipline, gli iscritti dovranno sostenere un esame generale finale.

Tale esame consterà: *a*) di una prova scritta riflettente un problema economico aziendale o di contabilità statale, per gli iscritti al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale, e un problema economico sociale per gli iscritti al corso di perfezionamento in Economia sociale; *b*) di una discussione orale sul tema della prova scritta sostenuta dagli iscritti innanzi ad una Commissione composta da quattro professori ufficiali per ciascuno dei due corsi di specializzazione, oltre il direttore, preside della Facoltà.

Art. 114. — Al termine dei corsi, superati gli esami speciali e quello generale finale, verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n* 40 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. **1034**.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di lire 144.000.000 dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, per fronteggiare maggiori spese relative all'esercizio finanziario 1957-1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 ottobre 1957, n. 1015, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1957-1958;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;

Considerata l'insufficienza degli stanziamenti di taluni capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, riguardanti oneri per il personale, per i quali non fu possibile una previsione adeguata all'atto della presentazione del bilancio stesso, il quale attualmente non offre disponibilità atte a fronteggiare le relative maggiori spese;

Considerato, altresì, il carattere di assoluta necessità di siffatte spese, le quali non possono essere prorogate senza detrimento del pubblico servizio;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 830.875.004, depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 144.000.000 per far fronte, per l'esercizio finanziario 1957-1958, ai maggiori oneri indicati nel successivo art. 2.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1957-1958, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata

Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — « Prelevamento dal fondo di riserva »	L.	144.000.000

Spesa

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo	L.	34.000.000
Cap. n. 8. — Compensi per lavori straordinari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Rimborsi, ecc. per le pensioni, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 53. — Spese, servizi, missioni, ecc.	»	10.000.000
	L.	144.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1957-1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

SIMONINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 41 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1958, n. **1035**.

Ricerca, estrazione e utilizzazione di tutte le acque sotterranee di alcuni Comuni nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei

quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei Comuni della provincia di Cuneo indicati nella parte dispositiva del presente decreto (alcuni dei quali peraltro già soggetti a tutela in quanto facenti parte del territorio dei Comuni assoggettati alla tutela della pubblica Amministrazione col decreto reale 18 ottobre 1934, n. 2174);

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 20 marzo 1958, n. 520, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Cuneo:

Alba - Bagnolo Piemonte - Beinette - Benevagienna - Boves - Caraglio - Farigliano - Faule (già facente parte del comune di Polonghera) - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - Lequio Tanaro - Magliano Alfieri - Monticello di Alba - Marzole - Peveragno - Pianfei Piozzo - Roddi - Ruffia (già facente parte del comune di Scarnafigi) - Salmour - Sanfrè (già facente parte del comune di Bra) - Santa Vittoria di Alba - Torre San Giorgio (già facente parte del comune di Moretta) - Verduno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 42 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1036.

Istituzione del Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 16 giugno 1932, n. 834;

Viste le domande presentate da 1584 coltivatori di cedro della provincia di Cosenza, intese ad ottenere la costituzione di un Consorzio obbligatorio con il fine di stabilire una razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione dei cedri, secondo gli indirizzi risultanti dallo schema di statuto e relazione illustrativa allegati alle domande stesse;

Considerato che i richiedenti rappresentano oltre il 70 per cento di tale produzione;

Ritenuto che la costituzione del Consorzio corrisponde alle esigenze dell'economia generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' istituito, con sede in Diamante, il Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza.

Il Consorzio avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 51 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1958.

Trasferimento della sezione di Voltri, staccata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, nella sede di Pegli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Considerato che la sezione di Voltri, staccata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, ha sede, attualmente in Pegli;

Ritenuta l'opportunità di confermare definitivamente in Pegli la sede della sezione staccata suddetta;

Decreta:

La sezione di Voltri, staccata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, viene trasferita nella sede di Pegli ed assume la denominazione di sezione di Pegli, conservando nella sua circoscrizione i comuni di Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi comuni di Borzoli, Cornigliano, Pegli, Prà, Sestri e Voltri.

Roma, addì 10 ottobre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1958
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 80 — BENNATI

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1958.

Trasferimento di debito dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil), in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può, tra l'altro, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti purchè l'ente originario debitore fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1957, n. 101, per effetto del quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil), rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione del predetto Ente è ostacolata da una vertenza giudiziaria in corso promossa, per risarcimento danni, dalla ditta Nicola De Giorgi di Squinzano (Lecce) in persona di Nicola De Giorgi, con atto di citazione del 29 novembre 1944 avanti il Tribunale di Lecce;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Enadistil può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atti il debito in contestazione può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 1.000.000 che ne assicura l'integrale soddisfacimento;

Atteso che l'Enadistil ha fornito, ai sensi dell'articolo 13 *bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 1.000.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1772, acceso presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 103448 del 24 ottobre 1958;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil), in liquidazione, verso la ditta Nicola De Giorgi, cautelativamente valutato in L. 1.000.000, è trasferito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 20 novembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1958.

Trasferimento di debito dall'Ente economico della cerealicoltura, in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13 *bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può tra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti purchè l'ente originario debitore fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Ente economico della cerealicoltura rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione del predetto Ente è ostacolata da una vertenza giudiziaria promossa con decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Roma del 18 gennaio 1958, per il pagamento di compensi professionali, oltre spese ed onorari di causa, dal dott. Emanuele Mongiovì, residente in Roma;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito all'Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atti il debito in contestazione può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 10.000.000 che ne assicura l'integrale soddisfacimento;

Atteso che l'Ente economico della cerealicoltura ha fornito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 10.000.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1771, acceso presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 103449 del 24 ottobre 1958;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Ente economico della cerealicoltura, in liquidazione, verso il dott. Emanuele Mongiovì, cautelativamente valutato in L. 10.000.000, è trasferito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 20 novembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo tipo di distinta d'incasso (borderò)

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1958, è stato approvato il nuovo tipo di distinta d'incasso (borderò) da adottarsi, per il 1958, da parte degli esercenti di sale cinematografiche.

(6454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 259, il comune di Arcevia (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6400)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 267, il comune di Binetto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 470 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6402)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 342, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 950 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6403)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 288, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8 580 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6405)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 341, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6406)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 355, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6 030 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6407)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 287, il comune di Canolo (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 310 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6409)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 258, il comune di Castelbellino (Ancona) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6412)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 354, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13 590 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6410)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 340, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6413)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 359, il comune di Crespadoro (Vicenza) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6414)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 347, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 330 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6416)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 14, il comune di Gerace (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 315 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6418)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 257, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6419)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 397, il comune di Mammola (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6420)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 46, il comune di Maropati (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.990.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6421)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 286, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6422)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 277, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6423)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 278, il comune di Modigliana (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6424)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 43, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6425)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 265, il comune di Bisceglie (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6401)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 357, il comune di Bosaro (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.680.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6404)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 358, il comune di Calto (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6408)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 281, il comune di Carrara (Massa Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6411)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 356, il comune di Donada (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6415)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1958, registro n. 26 Interno, foglio n. 290, il comune di Gaiba (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario di Sant'Apollonia, con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1958, registro n. 18, foglio n. 272, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Santa Apollonia, con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Fochesato Lino, presidente;

Branco Ottavio, Rizzo Giuseppe, Baraldo Pietro e Restello Luigi, membri effettivi;

Crestani Francesco e Rancan Gelindo, membri supplenti.

(6368)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 18, foglio n. 261, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati dai signori: Luigi Galli ed altri per il Consorzio Gerbaglie, Garzia Valentino per il Consorzio Massa dei Prati, Garzia Valentino per il Consorzio Borcotta, Brusotti Enrico per la coutenza Boasco Boschetto, avverso il decreto Presidenziale 16 febbraio 1955, con il quale i predetti Consorzi vennero soppressi ed incorporati nel Consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione est Sesia ».

(6371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

In applicazione dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

N 167981 di L 500 000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, e denunciato smarrito dal dott Gallenga Pietro, nato a Torino l'11 novembre 1873 e domiciliato in Roma, via Giovanni Battista Morgagni n 35.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quello smarrito

Roma, addì 21 novembre 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(6369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1958

1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	646 —
1 Franco svizzero lib.	145,72
1 Corona danese	90,265
1 Corona norvegese	87,247
1 Corona svedese	120,63
1 Fiorino olandese	165,037
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	148,215
1 Franco svizzero acc	142,657
1 Lira sterlina	1745,60
1 Marco germanico	149,242
1 Scellino austriaco	24,007

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto n 9255 Gab del 14 gennaio 1928 della ex Prefettura della Venezia Tridentina, col quale, su richiesta dell'interessato, ora defunto, il cognome del sig Spalt Francesco fu Giuseppe fu ridotto nella forma italiana di Spalti,

Viste le istanze presentate dalla signora Maria Agnese Spalti e dal rev Adolfo Spalti, rispettivamente vedova e figlio del predetto, con le quali chiedono la revoca del provvedimento di italianizzazione del cognome,

Viste le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

E' revocato, nei riguardi della signora Maria Agnese vedova Spalti e del figlio don Adolfo Spalti, il provvedimento di cui nelle premesse, col quale il cognome dell'ora defunto Spalt Francesco fu Giuseppe, nato a Mader (Vorarlberg), già residente a Trento, venne cambiato nella forma italiana di Spalti

Trento, addì 14 novembre 1958

Il Commissario del Governo BIANCHI

(6355)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami:

a) a quattro posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi riservato al personale statale non di ruolo della corrispondente categoria o dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva;

b) a quattro posti di applicato aggiunto in prova, in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

c) a novanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 25 marzo 1917, n 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modifiche,

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940 43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940 43,

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n 1175, recante la estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178, contenente, tra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo famiglia numerosa,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, fra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo allo aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti d'Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Agrica dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dai territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra e connessi allo stato di guerra delle provvidenze delle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 400, che prevede, fra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro, le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, contenente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, e in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117, recante norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n 137,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 362, con cui si è provveduto alla revisione fra l'altro, del ruolo organico della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, concernente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Vista la legge 2 aprile 1958, n 364, concernente l'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli altoatesini che hanno combattuto nelle forze armate tedesche;

Decreta

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi

A) concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto riservato, ai sensi dell'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, al personale statale non di ruolo della corrispondente categoria e dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva,

B) concorso speciale per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 e 29 dicembre 1956, n 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza delle lingua tedesca, per gli uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione

C) concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto in prova.

Titolo di studio

Art 2

Per prendere parte ai concorsi suindicati gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale

licenza di scuola media,

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dello istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale,

licenza tecnica complementare,

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Limiti di età

Art. 3

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al Valor militare o Croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati e internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario,

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78,

6) per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria In ogni caso, anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di 40 anni,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella 9ª e da 3 e 6 nella categoria 10ª della tabella, allegato *A*, al decreto luogotenen-

ziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Presentazione delle domande di ammissione

Art. 4.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Minisero della pubblica istruzione, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Devono essere presentate domande distinte per l'ammissione a ciascuno dei tre tipi di concorsi indicati con lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 1.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto al primo comma dell'art. 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi i titoli posseduti che danno diritto alla elevazioine del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, se si tratti di aspiranti al concorso di cui alle lettere *A*) e *C*), dell'art. 1; di essere disposti, in caso di nomina, ad assumere servizio negli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige, se si tratti di aspiranti al concorso di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 1).

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678 le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati al concorso riservato di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 devono allegare alla domanda, a pena di esclusione:

a) se appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato, copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore al bando;

b) se dipendenti non di ruolo da Amministrazione dello Stato, un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino la data di inizio, la durata, la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi dovono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Programma d'esame

Art. 6.

Per i concorsi di cui alle lettere *A*) e *C*) dell'art. 1 del presente bando, l'esame consta di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Per il concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando, l'esame consta di prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. (E' consentito l'uso dei dizionari);

d) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti sono assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte, ad eccezione della prova di dattilografia per la quale sono assegnati dieci minuti.

La prova orale per i tre concorsi avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

I soli candidati partecipanti al concorso di cui alla lettera *B*) del presente bando, ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1958, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali dei concorsi avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

Ai sensi del comma quarto dell'art 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra·
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio,
8) i feriti in combattimento,
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli,

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata

Ex-combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Ord 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27.

Mutilati ed invalidi·

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, e dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico

nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonche i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*),

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati od invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonche quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117 e della legge 27 febbraio 1958, n 130.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente autorità in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell'autorità militare

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutto coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 10

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto indicazione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente publicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione di rito

Art 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito

A) Titoli di studio:

diploma originale o copia notarile autentica su carta bollata da L 200 con la firma del notaio del titolo di studio prescritto nel precedente art 2 per l'ammissione ai concorsi.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato del conseguito titolo di studio su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tale caso essi debbono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato del l'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, devono altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta del documento, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta del documento, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta del documento, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta del documento, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira. Il certificato medico deve essere vistato dal sindaco se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Documento militare.

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare altresì che gli aspiranti godevano del possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati, ovvero l'abbiano allegata alla domanda di ammissione al concorso.

I candidati impiegati statali non di ruolo devono produrre oltre a tutti i documenti di rito, anche il certificato di servizio nella forma indicata dall'art. 9, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati, ovvero l'abbiano allegato alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;
5) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192*, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indi-

genza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni e ad altri enti, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Art 12.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) dello art 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi Trascorso tale periodo, gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell impiego Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, beneficeranno della esenzione dal periodo di prova

I posti riservati ai concorsi indicati alle lettere *A*) e *B*) del precedente art 1, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno aggiunti a quelli stabiliti per il concorso di cui alla lettera *C*) del medesimo art 1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 31 maggio 1958

Il Ministro MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1958
Registro n 62, *foglio n.* 272

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L 200 al

Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (prov di .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via n . in servizio a con la qualifica di (1) chiede di essere ammesso al concorso per esami a . posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 31 maggio 1958

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perche . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano,

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3),

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . . in data . ,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (5),

7) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino - Alto Adige (6);

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Precisare la qualifica rivestita nel ruolo ordinario, nel ruolo aggiunto, nella categoria del personale non di ruolo, secondo i casi Tale dichiarazione non va fatta dai candidati che chiedono di partecipare al concorso pubblico a novanta posti

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del sud detto limite Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dai limiti di età

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per i soli candidati al concorso di cui alle lettere *A*) e *C*) dell art 1 del presente bando

(6) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art 1 del presente bando

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale prestano servizio

(6153)

Diario delle prove del concorso a tre posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, bandito con decreto Ministeriale 28 gennaio 1958 e modificato con decreto Ministeriale 3 giugno 1958.

Le prove del concorso a tre posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1958 presso il Liceo artistico di Roma, in via Ripetta 218-*b*.

(6464)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n 18 del 30 settembre 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 1° aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1958, registro n 5 Grazia e giustizia, foglio n. 205, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova — carriera di concetto, ruolo di educazione — negli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1956.

(6463)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero dei lavori pubblici 13 settembre 1958, relativo al concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede del Palazzo di giustizia di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 19 settembre 1958, ultima pagina, colonna 2ª, riga 12ª, in luogo di « Vignetti » leggasi « Vagnetti ».

(6391)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 23548 San. in data 25 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio 23548 San. del 25 giugno 1958, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del predetto concorso, nonchè il successivo decreto prefettizio n. 917 del 9 ottobre 1958 con il quale è stata modificata l'assegnazione delle sedi in conseguenza di rinunzie espresse da parte dei vincitori;

Considerato che il dott. Verga Gaetano ha rinunziato alla undicesima condotta medica di Catania e che il dott. Calogero Traversa, vincitore della 17ª condotta medica ha optato per l'undicesima;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della 11ª condotta medica, rimasta vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Calogero Traversa è assegnata l'undicesima condotta medica del comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 10 novembre 1958

Il prefetto: RIZZO

(6268)

PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti 4 giugno 1958, n. 20774, e 15 settembre 1958, n. 2/530, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso per dieci posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio 5 marzo 1956, n. 8490, rettificato a nove posti con decreto prefettizio 8 gennaio 1958, n. 342;

Constatato che il dott. Atzeni Giuseppe ha rinunciato alla nomina per la sede di Romana (consorziale con Monteleone Rocca Doria) assegnatagli col citato decreto 15 settembre 1958, n. 2/530;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del concorrente idoneo che segue immediatamente in graduatoria e che nella domanda di partecipazione al concorso ha indicato la sede resasi vacante;

Visto il decreto prefettizio 14 aprile 1958, n. 13833, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Considerato che il dott. Peana Salvatore, al quale la condotta di Romana dovrebbe essere assegnata in ordine preferenziale, interpellato in merito, ha, con nota in data 19 ottobre 1958, dichiarato di rinunciarvi, intendendo conservare la sede di Santa Teresa cui era stato già assegnato col decreto prefettizio 15 settembre 1958, n. 2/530;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi 4 giugno 1958, n. 20774, e 15 settembre 1958, n. 2/530, il dott. Giovanni Pani, 13º classificato nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nella premessa, è dichiarato vincitore del concorso medesimo per la sede di Romana, consorziale con Monteleone Rocca Doria.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, nel Bollettino della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 14 novembre 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(6269)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.